

STATUTO

Art. 1 -Costituzione -

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "HIGO -Festa della Fica APS-" con sede legale nel comune di Diso Fraz. Marittima alla via Tito Speri 85, e sede operativa nello stesso luogo in via Settembrini, n. 11
2. L'assemblea e gli organi statuari potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.
7. L'Associazione di promozione sociale HIGO -Festa della Fica APS-, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, collegialità e di trasparenza, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale coinvolgendo la comunità di Marittima attraverso una mirata attività di proselitismo associativo.

Art.2 -Scopi e attività -

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - b) promuove le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) organizzazione e gestione di attività artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale incluse attività anche editoriali, prevedendo ove possibili concorsi letterali a premi;
3. Più specificatamente, l'APS si propone di promuovere Marittima ed il suo territorio circostante: *"Il Salento non è terra di passaggio ma lo si sceglie volutamente"*; attraverso l'organizzazione di eventi fieristico musicali, culturali e scientifici legati alla promozione della pianta del fico e delle sue varietà autoctone che si caratterizzano per la significativa biodiversità.
In particolare, l'APS si occuperà di organizzare uno o più eventi fieristico musicali in Marittima, attraverso il coinvolgimento della comunità sociale e commerciale del paese, ed inoltre di promuovere, anche attraverso

la costituzione di un comitato scientifico, le iniziative a sostegno della tipicità del territorio tutelando e diffondendo le essenze arboree tipiche, quali olivo, fico, carrubo, mandorlo etc. etc.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà anche mediante stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

Inoltre, l'APS potrà effettuare:

- a) Collaborazioni con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- b) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
- c) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

5. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni proposte dal Consiglio Direttivo e preventivamente deliberate dall'assemblea dei soci con specifico atto.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 20 euro giornalieri e 100 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3 -Risorse economiche-

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
 3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci
 4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio consuntivo e di previsione per ogni esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Essi sono predisposti dal Segretario Amministrativo Contabile d'intesa con il Presidente e presentato al Consiglio Direttivo per la definitiva stesura, approvati dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 Dlgs 117-17.

Art.4 -Soci-

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono Soci Fondatori tutti i soggetti che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e mantengono tale qualifica se permangono nella compagine sociale.

Sono Soci Ordinari tutti i soggetti, che svolgano un'attività di interesse dell'Associazione e coerente con gli scopi sociali.

La categoria dei Soci Ordinari può confluire in quella dei Soci Fondatori, avendo gli stessi diritti e doveri.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, gli Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, le Organizzazioni di qualunque tipo che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario all'Associazione. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

L'associazione dal 1 al 15 settembre di ogni anno attiva le procedure per le nuove iscrizioni nel rispetto dei criteri previsti dal primo comma dell'art. 5 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa.

Art. 5 -Criteri di ammissione ed esclusione dei soci -

1. L'ammissione a socio ordinario è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Presidente, previo accredito da parte di tre soci di cui almeno uno Socio Fondatore e già iscritti all'Associazione da un periodo non inferiore a 12 mesi.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliono concorrere al perseguimento degli stessi;
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie
5. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni vengono ratificate dall'assemblea dei soci;
6. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
7. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso;
8. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
9. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

11. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

13. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 -Doveri e diritti degli associati -

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) qualora necessario ed espressamente previsto dagli organi statuari mantenere la dovuta riservatezza sulle determinazioni assunte per evitare di compromettere le stesse;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative dopo ventiquattro mesi dalla loro iscrizione salvo diversa delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di estrarne copia nel rispetto della normativa vigente L. 241/90;

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 -Organi dell'Associazione-

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio direttivo;

Il Presidente;

I Vicepresidenti;

Il Collegio Presidenziale;

Il Segretario Amministrativo Contabile-Tesoriere-;

Il Vicesegretario Amministrativo Contabile-Tesoriere-;

Il Segretario Organizzativo;

Il Segretario alla Cultura;

Il Segretario alla Comunicazione;

Il Collegio dei Probiviri;

L'organo di controllo contabile qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 [220.000]

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico, secondo le modalità previste al punto 5 art. 2 del presente Statuto.

Non può rivestire cariche sociali, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.8 -L'Assemblea-

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

I soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea per fornire il loro contributo alle attività della Associazione, ma non hanno diritto al voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di due deleghe per ogni associato.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) Revoca su segnalazione degli Organi statutari i componenti gli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;
- d) elegge a scrutinio segreto il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo ad esso collegati;
- e) elegge a scrutinio segreto il Segretario Amministrativo Contabile – Tesoriere-;
- f) elegge a scrutinio segreto i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g) definisce il programma generale annuale di attività;
- h) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti, in deroga a quanto prestabilito dal presente Statuto;
- i) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- j) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- k) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio e sul rigetto delle domande di ammissione:
- m) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio;
- n) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- o) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- p) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- q) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, tramite applicazione telematica concordata o tramite altra forma, almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi un'ora dopo l'orario da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti

dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Associazione dovrà devolvere l'intero patrimonio ad altre Associazioni No-Profit.

Art. 9 -Il Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 11, eletti a maggioranza assoluta dei presenti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci, attraverso la presentazione al Presidente in carica, di una o più liste composte da un numero pari ai candidati con l'indicazione del Presidente prescelto, entro e non oltre 30 [trenta] giorni dall'Assemblea dei Soci specificatamente convocata dal Presidente in carica.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 1 anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo provvedere alla loro sostituzione attraverso elezioni suppletive per i membri da sostituire, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
- i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi;
- j) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- k) predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- l) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- m) predisporre annualmente il bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- n) predisporre annualmente, il bilancio sociale di previsione e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- o) Delibera ogni onere di spesa necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali, fatti salvi i casi previsti dagli artt. 10 e 12 del presente Statuto;
- p) conferisce procure generali e speciali;

- q) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- r) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- s) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- t) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente o dal Collegio Presidenziale;
- u) Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire sezioni o dipartimenti specifici per i diversi settori, predisponendo il relativo regolamento che ne stabilisce le modalità di organizzazione, programmi di attività e criteri di ripartizione delle spese necessarie alla relativa realizzazione;
- v) Delibera l'annuale la quota associativa;

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

4. Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte durante il proprio esercizio o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

5. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. Al fine di amplificare gli scopi culturali e sociali dell'Associazione previsti nel presente Statuto promuovendoli sul territorio, il Consiglio Direttivo per acquisire un qualificato contributo può far partecipare alle adunanze di carattere generale e di programmazione delle attività, SENZA DIRITTO DI VOTO:

- a) Il Sindaco protempore del Comune di Diso [LE];
- b) Il Parroco protempore delle Parrocchia di Marittima [LE];
- c) Il Preside protempore dell'Istituto Comprensivo delle Scuole di 1° e 2° grado del Comune di Diso.
- d) L'Assessore al Turismo protempore del Comune di Diso [LE];
- e) Il Presidente protempore dell'Associazione PRO-LOCO "Acquaviva".

Art.10 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

In particolare, il Presidente:

- a) ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio Presidenziale;
- b) nomina due Vicepresidenti tra i componenti del Consiglio Direttivo uno con funzioni Vicarie;
- c) nomina il Segretario Organizzativo tra i componenti dell'Associazione;
- d) nomina il Segretario alla Cultura tra i componenti dell'Associazione;
- e) nomina il Segretario alla Comunicazione tra i componenti dell'Associazione;
- f) Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e non può rivestire la carica per oltre tre mandati consecutivi;
- g) È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- h) Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale;
- i) In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente Vicario;
- j) Per il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati dal presente Statuto, con propria Delibera da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Direttivo, può disporre autonomamente per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali con previsione di oneri di spesa per singoli atti non superiore a 200,00 euro [duecento] e fino al raggiungimento di un importo massimo di 2000,00 euro [duemila] per ogni esercizio finanziario annuale;
- k) In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli

- immediatamente alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- l) Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente;
 - m) Il Presidente previa Delibera del Consiglio Direttivo, nell'interesse esclusivo dell'Associazione può stipulare convenzioni o accordi con Enti e Privati per l'acquisto di beni e servizi utili allo scopo sociale salvaguardando con specifici atti le parti in causa;
 - n) Al Presidente può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari; ha firma libera e disgiunta dal Segretario Amministrativo Contabile-Tesoriere per importi il cui limite massimo viene definito con specifica Delibera dal Consiglio Direttivo entro il 31 Gennaio del nuovo anno di dell'esercizio finanziario.

Art.11 -I Vicepresidenti -

I Vicepresidenti vengono nominati dal Presidente tra i componenti al Consiglio Direttivo e rimangono in carica per lo stesso periodo salvo sopravvenuta revoca del Presidente e deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente Vicario svolge le seguenti funzioni:

- a) Sostituisce nei pieni poteri il Presidente in sua assenza;
- b) D'intesa con il Presidente mantiene costanti contatti con i componenti del Consiglio Direttivo qualora le necessità contingentali lo richiedano;
- c) Presiede i componenti dell'Osservatorio di cui al successivo art. 18.

Il Vicepresidente sostituisce il Vicepresidente Vicario in sua assenza.

Art.12 Il Collegio Presidenziale

Il Collegio Presidenziale convocato dal Presidente dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali con previsione di oneri di spesa per singoli atti non superiore a 500,00 euro [cinquecento] e fino al raggiungimento di un importo massimo di 3000,00 euro [tremila] per ogni esercizio finanziario annuale, attraverso specifica Delibera ratificata successivamente dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio Presidenziale è così composto:

- a) Il Presidente dell'Associazione con funzione di Presidente;
- b) Il Vicepresidente Vicario;
- c) Il Vicepresidente;
- d) Il Segretario Amministrativo Contabile -Tesoriere- con funzione di Segretario;
- e) Il Segretario Organizzativo;
- f) Il Segretario alla Cultura;
- g) Il Segretario alla Comunicazione.

Art.13 Il Segretario Amministrativo Contabile – Tesoriere-

Il Segretario Amministrativo Contabile – Tesoriere- è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei presenti in prima seduta poi a maggioranza assoluta nelle restanti tornate.

I Soci possono esprimere la loro candidatura al Presidente dell'Associazione in carica entro e non oltre 30 [trenta] giorni dall'Assemblea dei Soci specificatamente convocata dallo stesso Presidente, indicando il proprio Vicesegretario Amministrativo Contabile – Tesoriere- che sarà contestualmente eletto dall'Assemblea.

Al Segretario Amministrativo Contabile -Tesoriere- spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre, d'intesa con il Presidente, il bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Segretario Amministrativo Contabile -Tesoriere- è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente dell'Associazione per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Al Segretario Amministrativo Contabile – Tesoriere- spetta il compito di:

- a) tenere aggiornati il libro degli associati;
- b) tenere aggiornato il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
- c) tenere aggiornato il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) tenere aggiornato il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei restanti Organi Statutari;
- e) redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute degli Organi Collegiali salvo diverse previsioni statutarie;
- f) tenere aggiornato il libro dei beni mobili e immobile di proprietà dell'Associazione;
- g) archiviare ogni atto amministrativo correlato alla sua funzione prodotto dagli associati e da enti o privati esterni all'Associazione fornitori di servizi per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) d'intesa con il Presidente, il Segretario Amministrativo Contabile – Tesoriere- assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e di tutti gli Organi Statutari. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione con possibilità di estrarne copia nel rispetto della normativa vigente L. 241/90;
- i) in occasione degli eventi associativi, d'intesa con il Presidente, si occupa di organizzare le modalità di raccolta fondi, di gestirne i punti di raccolta e di contingentare i Soci volontari necessari, individuando eventualmente un responsabile tra i Soci incaricati.

Per le previsioni stabilite dal precedente comma in caso di assenza del Segretario Amministrativo Contabile – Tesoriere- verrà sostituito dal Vicesegretario Amministrativo Contabile – Tesoriere-.

Art.14 Il Segretario Organizzativo

Il Segretario Organizzativo viene nominato dal Presidente.

D'intesa con il Presidente intraprende ogni iniziativa utile alla realizzazione delle manifestazioni deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci.

In particolare:

- a) si occupa di munirsi delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione degli eventi pubblici;
- b) collabora in via principale con il Presidente per acquisire eventuali preventivi di spesa per la realizzazione dell'evento in programmazione e di ogni altro atto necessario;
- c) collabora in via principale con il Presidente all'individuazione, alla pianificazione e alla collocazione delle attività da inserire nell'area dell'evento;
- d) collabora in via principale con il Presidente nel contingentamento dei soci volontari necessari allo svolgimento dell'evento, individuando tra gli stessi un responsabile del proprio specifico settore;
- e) monitora costantemente la manifestazione per verificarne l'idoneo svolgimento, rimodulando d'intesa con il Presidente, le discrepanze accertate per rimuovere eventuali criticità.

Art.15 Il Segretario alla Cultura

Il Segretario alla Cultura viene nominato dal Presidente.

D'intesa con il Presidente intraprende ogni iniziativa utile alla realizzazione di manifestazioni, deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci, proiettate:

- a) alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- b) all'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale incluse attività anche editoriali;
- d) previa Delibera del Consiglio Direttivo verifica la possibilità di realizzare concorsi letterali a premi.
- e) propone agli Organi statuari ogni iniziativa utile a perseguire gli obiettivi a lui demandati.

Art.16 Il Segretario alla Comunicazione

Il Segretario alla Comunicazione viene nominato dal Presidente.

D'intesa con il Presidente intraprende ogni iniziativa utile a pubblicizzare le manifestazioni, deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci.

Collabora in via principale con il Presidente nel mantenimento dei rapporti con gli organi di divulgazione di massa finalizzati a illustrare le attività svolte dall'Associazione evidenziando in modo particolare, i propositi sociali, culturali e di promozione del territorio raggiunti attraverso l'esecuzione delle varie iniziative.

Individua per un'eventuale fattibilità, ogni strumento di diffusione utile a divulgare le iniziative dell'Associazione, prevedendo ogni evidenza progettuale da trasmettere, previa approvazione del Presidente, al Consiglio Direttivo con specifica delibera per l'eventuale realizzazione

Art.17 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti.

Dopo l'elezione il Collegio provvederà ad eleggere un componente con funzione di Presidente e uno di Segretario che curerà la redazione dell'apposito verbale di ogni riunione e di tutti gli atti riferiti alle tematiche di competenza.

Il collegio su segnalazione anche di un solo Socio o d'iniziativa ha il compito di:

- a) Verificare le procedure elettorali;
- b) Valutare eventuali controversie di tipo associativo;
- c) Vigilare sull'esatta applicazione delle norme statutarie;
- d) Vigilare sul comportamento degli associati per salvaguardare l'onorabilità dell'Associazione e dei suoi iscritti;
- e) Svolgere anche d'iniziativa attività ispettiva su tutti gli atti formali dagli Organi sociali.

Il Collegio al termine della procedura di verifica su tematiche di propria competenza trasmette con specifica Delibera le determinazioni assunte al Presidente per la ratifica del provvedimento.

In sede di eventuale controversia sulle decisioni da assumere una delle parti può attivare il Consiglio Direttivo al quale possono partecipare il Presidente e il Segretario del Collegio, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri, tenuto conto del comportamento accertato nel rispetto della necessaria gradualità della sanzione, può infliggere al Socio:

- a) il richiamo verbale;
- b) il richiamo scritto con Delibera del Presidente;
- c) la censura con Delibera del Presidente;
- d) la sospensione da tutte le cariche sociali con Delibera del Presidente;
- e) la decadenza da tutte le cariche sociali con Delibera del Consiglio Direttivo;
- f) l'espulsione dall'Associazione con motivata Delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea.

Il Collegio preso atto, su iniziativa o su segnalazione, del comportamento ritenuto di interesse tematico entro 10 giorni contesta per iscritto all'incolpato la condotta ritenuta scorretta, fornendo a quest'ultimo il termine di 10 giorni, prorogabili per una sola volta, per le proprie giustificazioni richiedendo eventuale audizione.

Al termine della fase istruttoria, il Collegio può comunicare al Presidente l'archiviazione del procedimento intrapreso che con propria Delibera emana atto decisorio o proseguire per l'applicazione delle sanzioni riportate inviando per la Delibera presso l'Organo sociale interessato.

Art.18 -Osservatorio-

All'Osservatorio è affidato il compito di monitorare il raggiungimento dello scopo sociale dell'Associazione rilevando ogni possibile ampliamento degli obiettivi, finalizzati a perseguire il miglioramento delle varie manifestazioni e a proporre ogni modifica statutaria e organizzativa utile a rimodulare l'operosità associativa rispetto all'evoluzione degli eventi socio-culturali.

L'Osservatorio è così composto:

- a) Il Vicepresidente Vicario con funzioni di Presidente;
- b) Il Segretario Amministrativo-Contabile -Tesoriere-;
- c) Il Segretario Organizzativo;
- d) Il Segretario Cultura con funzione di Segretario;
- e) Il Segretario alla Comunicazione.

L'Osservatorio con propria Delibera segnala all'Organo Sociale ritenuto più opportuno le proprie determinazioni, per essere valutate e approvate secondo le norme del presente Statuto.

Art. 19 – Sistema Elettorale –

Per le ordinarie votazioni si procede normalmente per alzata di mano, salvo specifica richiesta avanzata da un terzo dei componenti dell'organo collegiale.

È possibile l'intervento negli Organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione ovvero qualora compatibile, l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio.

Le adunanze sociali vengono convocate anche attraverso sistemi telematici che garantiscono la certezza dell'avvenuta convocazione, privilegiando la piattaforma WhatsApp per le peculiari caratteristiche di fruibilità. Alle stesse può partecipare ogni socio anche se non investito direttamente da specifici incarichi in qualità di auditore.

Per l'elezione delle cariche sociali ove è previsto il voto a scrutinio segreto su scheda, il Presidente provvederà a fissare la data entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e organizzare l'opportuno seggio predisponendo tutto il necessario alla corretta e libera espressione di voto, individuando non meno di tre Soci, non candidati alle cariche elettive, per la composizione del seggio elettorale.

I componenti del seggio elettorale nominano al loro interno il Presidente e il Segretario che curerà la redazione del verbale ove verrà riportato l'esito della votazione, con l'immediata trasmissione di tutti gli atti relativi, ivi comprese le schede elettorali, al Presidente e al Segretario Amministrativo Contabile – Tesoriere- che ne curerà l'archiviazione.

Art. 20 – Deliberazioni-

Ogni Organo Statutario esercita la propria potestà decisionale attraverso specifica Delibera, approvata dagli organismi collegiali a maggioranza dei presenti con voto palese, normalmente per alzata di mano, salvo quanto previsto dalla seconda parte dal primo comma dell'Art. 19 del presente Statuto.

Le Delibere se non necessarie di successiva approvazione nei casi espressamente previsti, sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse con il verbale di sintesi del dibattito al Segretario Amministrativo Contabile – Tesoriere-

Art.21 -Cariche Onorifiche-

Il Consiglio Direttivo con specifica Delibera motivata e ratificata dall'Assemblea può conferire le cariche

onorifiche di Presidente Onorario o Socio Onorario dell'Associazione a personalità che hanno fornito uno straordinario contributo agli scopi sociali.

Le onorificenze sono permanenti fino a diversa delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea.

I beneficiari possono partecipare ad ogni adunanza degli organi collegiali senza diritto di voto e senza aggiuntivi obblighi a loro carico.

Art.22 -Responsabilità-

Così come previsto ex art. 28 D. Lgs. N.117 del 3 luglio 2017 gli appartenenti all'Associazione nelle previsioni degli articoli 2392,2393,2393-bis,2394,2394 bis,2395,2396 e 2407 del Codice civile e dell'art. 15 del D. Lgs. Del 27 gennaio 2010 n.39, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori degli associati e dei terzi.

- Art. 22 Trattamento Dati Personali-

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entra in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione. Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'associazione. In alternativa Organo di giustizia interno (arbitrato commissione di garanzia o simili)

art. 23 -Norma Transitoria-

Il presente Statuto entra in vigore dal primo del mese successivo all'approvazione ed esecutivo per la parte organizzativa dal primo gennaio del nuovo esercizio annuale. Nella fase transitoria eventuali delibere da assumere e previste dai vari organi collegiali del presente Statuto, saranno a carico del Consiglio Direttivo ad esclusione delle previsioni destinate all'Assemblea dei Soci.

Art. 24 – Norma Finale-

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.